

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COSTITUITO PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

Art. 1 Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di Solidarietà in favore degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Trieste istituito dal COA di Trieste con delibera del 22 dicembre 2023, nonché i requisiti per la fruizione del contributo di solidarietà e le modalità di erogazione dello stesso.

Art. 2 L'importo annualmente destinato ad alimentare il Fondo di Solidarietà viene stabilito dal COA in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, tenuto conto della disponibilità di cassa, delle esigenze di bilancio, delle erogazioni già effettuate e del numero di domande da definire.

L'importo di cui al comma 1, qualora non venga in tutto o in parte erogato, rimane vincolato al Fondo di Solidarietà.

Possono altresì contribuire ad implementare il Fondo le elargizioni dirette di iscritti all'Ordine degli Avvocati di Trieste o di soggetti terzi nonché i proventi ricavati da eventi specificatamente destinati allo scopo ed organizzati direttamente o indirettamente dal COA o comunque da esso autorizzati per tale finalità.

Art. 3 L'erogazione del contributo di solidarietà è deliberata dal Consiglio dell'Ordine su domanda degli interessati come di seguito individuati ed in conformità ai criteri enunciati nel presente regolamento.

Art. 4 Le somme del fondo di solidarietà sono destinate, in via alternativa:

- a) agli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Trieste che non siano in grado di far fronte anche in via transitoria alle esigenze fondamentali della vita per eventi e circostanze di rilevante entità con particolare riguardo, ma non in via esclusiva, ai casi di grave malattia e infortunio invalidante, propri o dei

familiari conviventi, qualora non abbiano diritto a forme di assistenza da parte di Cassa Forense o di altri enti pubblici o privati ed a condizione, di regola, che l'ultimo reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore o pari a Euro 18.000,00 in assenza di figli; inferiore o pari a Euro 22.000,00 in presenza di un figlio; inferiore o pari ad Euro 26.000,00 in presenza di due o più figli; a titolo esemplificativo e non esaustivo i fatti e circostanze di rilevante entità possono essere integrati da malattia, infortunio,

- b) agli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati di Trieste che abbiano la necessità di sopperire ad esigenze urgenti e transitorie in attesa di ottenere l'erogazione di assistenza dalla Cassa Forense o da altri enti.

Una volta conseguita l'erogazione da parte di Cassa Forense o di altro ente, l'iscritto che abbia ottenuto l'anticipo della somma richiesta provvederà a restituire quanto anticipato dal Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta erogazione;

- c) al coniuge o al convivente more uxorio, ai figli ed ai genitori dell'iscritto defunto, entro due anni dalla morte di quest'ultimo e per una sola volta, che versino in documentate condizioni di difficoltà economica a condizione, di regola, che il reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore a Euro 20.000,00 e ove risulti documentato che i superstiti fossero mantenuti e/o assistiti dall'iscritto con i proventi della propria attività professionale.

Art. 5 Non è consentito proporre domanda al Fondo di Solidarietà a coloro che siano proprietari di immobili ulteriori rispetto alla prima casa di abitazione.

Art. 6 Sono escluse dalle erogazioni del Fondo di Solidarietà le situazioni di bisogno o di difficoltà derivanti da eventi che siano conseguenza di una condotta costituente illecito penale e/o deontologico accertato in via definitiva.

Art. 7 Il contributo è erogato esclusivamente su domanda dell'interessato da presentarsi, anche telematicamente, alla segreteria dell'Ordine.

La domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata dalla seguente documentazione, anche a mezzo di autocertificazione:

- a) stato di famiglia dell'istante;
- b) dichiarazione dell'istante dalla quale risultino i redditi ed ogni altro emolumento proprio e quelli di tutti i componenti del nucleo familiare, anche se soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio precedente;
- c) dichiarazione dell'istante relativa alla situazione patrimoniale con riferimento alle proprietà immobiliari e alle disponibilità mobiliari, finanziarie ed assicurative proprie e dei soggetti componenti il nucleo familiare, ivi compresa l'indicazione delle giacenze di conto corrente;
- d) eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di assistenza da parte di Cassa Forense;
- e) nei casi in cui lo stato di difficoltà o di bisogno sia determinato da malattia o infortunio, la certificazione medica e la copia della documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- f) nel caso di cui all'art. 4 lett. c), copia della documentazione comprovante il mantenimento e/o l'assistenza da parte dell'iscritto defunto.

Art. 8 Il Consiglio dell'Ordine, a seguito della presentazione della domanda, provvederà a nominare un responsabile del procedimento tra i propri componenti secondo un criterio di turnazione automatica.

Art. 9 Il Consigliere nominato, compiuta la necessaria istruttoria e richieste le eventuali integrazioni documentali, entro 30 giorni dalla nomina formulerà al Consiglio dell'Ordine la proposta di concessione o diniego del contributo, esponendo la propria relazione su:

- a) stato di salute dell'iscritto
- b) patrimonio dell'iscritto e dei componenti del suo nucleo familiare
- c) reddito dichiarato dall'iscritto e dai componenti del suo nucleo familiare
- d) ogni altra informazione utili ai fini della decisione

Art. 10 Le istanze di erogazione dei contributi del Fondo di Solidarietà saranno esaminate in Consiglio nella prima seduta utile dopo la formulazione della proposta da parte del Consigliere incaricato.

Il Consiglio, al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, non potrà deliberare in favore dello stesso soggetto l'erogazione del contributo di cui all'art. 4 lettere a), b) e c) per più di tre volte in cinque anni.

Nel concorso di più istanze egualmente accoglibili alle quali non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, i soggetti con figli a carico e gli ultrasessantacinquenni.

Per ciascun avente diritto non potranno essere erogate somme superiori ad euro 12.000,00 lordi annui, fatte salve giustificate situazioni di particolare gravità che dovranno essere compiutamente illustrate dall'istante nella domanda.

La somma che verrà erogata all'avente diritto verrà individuata contemperando le esigenze derivanti dalla gravità del singolo caso con il numero delle domande accolte.

Art. 11 Gli atti ed i documenti del procedimento per l'erogazione del contributo del Fondo di solidarietà, saranno trattati in conformità alla normativa prevista dal GDPR 679/2016 oltre che delle linee guida del Garante della Privacy.

Il Consiglio dell'Ordine, per trasparenza, potrà pubblicare l'elenco delle domande accolte e l'importo erogato per ciascun beneficiario, ma in forma esclusivamente anonima.

Art. 12 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà tenuto un registro delle domande presentate, a ciascuna delle quali verrà attribuito un

numero progressivo. Nel registro verrà annotata la decisione presa dal Consiglio e l'importo del contributo, ove erogato.

Art. 13 Il presente Regolamento verrà sottoposto all'Assemblea ordinaria degli iscritti nella prima seduta utile successiva alla delibera del 22 dicembre 2023, per la necessaria approvazione e ratifica.